



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

174ª Seduta pubblica – Martedì 22 maggio 2018

Deliberazione legislativa n. 19

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE””.
(Progetti di legge n. 119, 168, 330, 334 e 341)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”*” elaborato dalla Prima Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 119: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Moretti, Guarda, Salemi, Zottis, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Pigozzo, Ruzzante, Sinigaglia e Zanoni relativa a “Doppia preferenza di genere. Attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 e successive modificazioni in materia di promozione della parità di genere nelle elezioni del Consiglio regionale e modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.”;
- progetto di legge n. 168: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Dalla Libera relativa a “Interpretazione autentica dell’articolo 22, comma 6, lettera b) della legge elettorale del Veneto n. 5/2012”;
- progetto di legge n. 330: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Finozzi, Finco, Rizzotto, Guadagnini, Giorgetti e Berlatto relativa a “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale””;
- progetto di legge n. 334: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Boron, Fabiano Barbisan, Ciambetti, Sandonà, Gerolimetto, Montagnoli, Coletto, Villanova, Gidoni e Semenzato relativa a “Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale””;
- progetto di legge n. 341: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Baldin, Fracasso, Ruzzante, Azzalin, Berti, Brusco, Pigozzo, Salemi, Scarabel, Sinigaglia, Zanoni, Zottis e Moretti relativa a “Disciplina elettorale regionale. Novella alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.”;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge - esito dell’abbinamento di quattro proposte di modifica della legge regionale n. 5 del 2012, nonché di una proposta di interpretazione autentica di un articolo della legge medesima - afferisce alla disciplina elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto.

Le modifiche introdotte sono ascrivibili in significativa parte a ragioni di carattere tecnico-giuridico, per conformare l’ordinamento regionale ad evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare formulazioni normative che hanno determinato, pur senza incidere sull’esito dei risultati elettorali in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle strutture chiamate ad assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Ci si riferisce in particolare, per la loro significatività, alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 399) che ha disposto come le operazioni di voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (ricorrente nella giornata di domenica) anziché in due giornate.

Sempre in via tecnica di conformazione alla normativa statale sopravvenuta si segnala l’articolo 1 comma 400 della medesima legge che ha abrogato, per ragioni riconducibili al contenimento della spesa pubblica, l’apertura straordinaria degli uffici elettorali dei Comuni nei 20 giorni antecedenti alla presentazione delle liste elettorali.

Nel novero di tali modificazioni va iscritta anche la riduzione dei termini entro cui l’Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi contro le decisioni di non ammissione di liste e candidature: ciò al fine di assicurare, alla luce della nuova disciplina del contenzioso elettorale avanti al TAR, dettata dal codice del processo amministrativo, il coordinamento delle scadenze del procedimento elettorale con i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa statale sul processo amministrativo.

Quanto sopra operando sia i coordinamenti tecnici conseguenti, sia le abrogazioni conseguenti.

Un ulteriore adeguamento, che invece inciderà in forme significative sulle stesse modalità di espressione del voto, ma che pure deve intendersi vincolato - atteso che il legislatore regionale ha optato per un sistema elettorale basato sull’espressione di preferenze - concerne la modifica introdotta con la legge n. 20/2016 alla legge n. 165/2004 recante i principi fondamentali in materia elettorale per il legislatore regionale: trattasi dell’introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima, a cui consegue la necessitata modifica della stessa scheda elettorale.

Vengono altresì proposte ulteriori modifiche, funzionali ad assicurare, pur nella ritenuta aderenza ai principi dettati dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165/2004 - ai sensi del quale “Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze” - condizioni funzionali al potenziamento della governabilità delle istituzioni regionali, incidendo direttamente sui meccanismi di assegnazione dei seggi consiliari, in particolare rivedendo in aumento la percentuale dei seggi attribuibili alla

coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta; quanto sopra nel rispetto del dettato statutario dell'articolo 34 comma 2, ai sensi del quale "Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente" ma in linea con analoghe determinazioni ricavabili dal quadro normativo comparato delle legislazioni elettorali regionali.

Fra le modifiche introdotte, espressione di valutazioni e scelte, vanno altresì annoverate:

a) la revisione della disciplina delle incompatibilità poste dall'articolo 8 della legge regionale n. 5/2012: viene infatti rimossa l'incompatibilità della carica di Consigliere comunale con quella di Consigliere regionale, rivedendo con ciò un'impostazione che costituiva un unicum nel panorama delle regioni a statuto ordinario in ordine alle disposizioni in materia di incompatibilità;

b) un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata ad evitare - anche sulla scorta della prima esperienza applicativa in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del Presidente della Giunta della corrente legislatura - condizioni di estemporanea, strumentale proliferazione di gruppi consiliari;

c) una integrazione della disciplina sulle modalità di votazione, contemplando la ipotesi, in adesione al favor voti e nel rispetto del principio della univocità del voto, di espressione di voto soltanto in forma di preferenza per un candidato di una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato e per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.

Viene infine operata, sulla scorta del contenzioso elettorale conseguente alle plurime interpretazioni succedutesi sul dettato del secondo periodo della lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2012 e del meccanismo della attribuzione dei cosiddetti "seggi residui", una semplice esplicazione di tale dettato, che valorizza il dato acquisito come da pronunce dei giudici amministrativi sui contenziosi determinatisi.

Completano l'articolato disposizioni di carattere tecnico, quale la clausola di neutralità finanziaria e la sostituzione del modello di scheda di votazione per la elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Il testo su cui quest'Assemblea si esprimerà oggi è, come si diceva, l'esito dell'abbinamento di cinque proposte di legge d'iniziativa consiliare, presentate alla Presidenza del Consiglio tra febbraio 2016 ed aprile 2018.

Proposte che sono state illustrate dai rispettivi firmatari in apposite sedute della Prima Commissione consiliare, referente per l'Aula sulle medesime.

Nella seduta n. 125 del 26 aprile 2018 la commissione ne ha deliberato l'abbinamento.

In quella successiva, del 2 maggio, ha proceduto ad analizzare ogni articolo delle cinque proposte, fruendo di apposite tavole comparative elaborate dagli uffici consiliari; assumendo quale testo base quello del pdl 330, sono stati approvati undici articoli, apportandovi in taluni casi delle modifiche, elaborate fruendo del proficuo dibattito alimentato dagli interventi delle forze politiche presenti; altri articoli sono stati accantonati per consentire necessari approfondimenti sul versante sia tecnico che politico.

Nella seduta n. 127 del 9 maggio, infine, la Prima Commissione consiliare ha analizzato gli articoli accantonati, discusso ulteriori modifiche e proceduto al votarli;

ha inoltre riesaminato il testo nella sua interezza, approvandolo a maggioranza e sottoponendolo all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

noi non possiamo che partire dai motivi che hanno condotto a una revisione dell'attuale legge regionale elettorale, che, peraltro, non è così datata, essendo stata approvata nel 2012; non è del secolo scorso, e nemmeno del millennio scorso. Ci sono delle ragioni tecnico-giuridiche, che il relatore di maggioranza, il collega Finozzi ha ben ricordato. A seguito delle elezioni del 2015 c'è stato un contenzioso che conosciamo. È giusto ed opportuno, direi necessario, rivedere alcune norme che lo hanno prodotto, in termini di interpretazione; ridurre il voto a un'unica giornata è di buon senso, oltre che una previsione che riduce anche le spese della tornata elettorale, così come ridurre l'impiego di risorse pubbliche negli uffici comunali, che, altrimenti, dovrebbero rimanere aperti per molti giorni.

Abbiamo pure rivisto i tempi di pronunciamento dell'Ufficio Centrale regionale, per rendere più stringenti i pronunciamenti nel caso di ricorsi. Insomma, abbiamo prodotto tutta una serie di aggiustamenti che sono utili e necessari. Si tratta di una revisione, come quando si porta l'auto a revisionare: fatti tot chilometri, visto che ci sono dei problemi, è giusto metterci mano. Compresa la questione della preferenza di genere, che, è giusto ricordare, noi avevamo proposto proprio nel 2012 fosse introdotta nella legge elettorale. Allora il nostro emendamento fu bocciato in quest'Aula, quindi adesso arriviamo con ritardo, ma comunque ci arriviamo a riconoscere quella che è diventata norma nazionale, e quindi questo è il pacchetto della revisione e del tagliando della legge elettorale. E ci si poteva benissimo fermare lì. Questa era la necessità e l'utilità di riprendere in mano la legge elettorale in termini tecnico-giuridici. Sennonché, questo si è rivelato l'antipasto della modifica della legge elettorale, il cui piatto forte è, invece, la modifica per assicurare una maggiore governabilità. Questo è quanto è scritto nella relazione, questo è stato anche quanto ci è stato detto in sede di discussione in Commissione.

La governabilità non è un tema tecnico-giuridico, è prettamente una questione politica, legittima, per carità, ma è una questione politica, e in quanto tale va riconosciuta. Ma la prima domanda è la seguente: ma se si vuole maggiore governabilità, vuol dire che si ritiene che con questa legge e, quindi, con questo assetto del Consiglio ci sia una minore governabilità, perché, sennò, non ci sarebbe motivo per chiederne una maggiore.

Da cosa viene la governabilità? Si è detto stabilità. Ebbene, la stabilità dell'Istituzione è assicurata da una legge maggioritaria, che quindi assicura un numero di consiglieri definito anche al variare delle percentuali di consenso raccolto. E questa c'è.

Stabilità è anche il fatto che quella maggioranza e quel Presidente eletto non possa essere sfiduciato, se non con una maggioranza assoluta dei voti. È già previsto,

tanto che si parla di fiducia implicita, cioè anche volesse questa minoranza sfiduciarlo deve trovare in quest'Aula la maggioranza assoluta dei voti. Capite bene che non è così facile, tant'è vero che non si è mai verificato.

Terza condizione di stabilità è che il Regolamento dell'Aula permetta di definire i tempi della discussione dei provvedimenti, tempi contingentati. Allora, anche su questo ci sono.

Quindi, che cosa altro manca per mettere nelle condizioni il Presidente Zaia di attuare il suo programma di Governo? Ha una maggioranza definita, ha una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, ha tempi contingentati di discussione in Aula. Che cosa gli manca? Secondo noi, non gli manca nulla proprio. Ma proprio nulla! Tant'è vero che i numeri sono questi. Guardate, i bei tempi ante legge elettorale e modifica del Regolamento, in cui il bilancio iniziava la discussione il 1° febbraio 2011 e si concludeva il 2 marzo 2011, dopo quindici sedute, oppure il bilancio del 2015, ante nuovo Regolamento, andava in Aula il 10 marzo e usciva il 10 aprile, un mese. Questa era l'instabilità o, se volete, la non governabilità, se volete? Perché dal 2016 il bilancio entra in Aula l'11 febbraio ed esce il 14. Lo ripeto, 11 febbraio e 14, tre sedute. Nel 2017 otto sedute. L'ultimo bilancio è stato approvato in sei sedute. Stiamo parlando del più importante atto di attuazione del programma del Presidente che viene licenziato da quest'Aula in tre, otto, sei sedute, dieci giorni. Uno dice "Vabbè, però il bilancio". A parte che il bilancio è il più importante, ma vediamo il resto.

La legge, a seguito del referendum dell'autonomia, uno degli atti politicamente più importanti di questa legislatura, è stata approvata dall'Aula in una seduta, in tre sedute quella sul consumo del suolo, punto forte del programma del Presidente Zaia e quella relativa alla riforma delle ATER. La modifica del contratto della Pedemontana Veneta, tema relevantissimo se non altro per i risvolti finanziari che comporta a carico del bilancio regionale, è stata approvata in un'unica seduta.

Per l'approvazione della proposta di riforma della sanità è stato applicato il non contingentamento dei tempi che, ai sensi del Regolamento, può essere chiesto da ciascun Gruppo una sola volta nell'arco della Legislatura. Invece fino al 2015 ogni Gruppo poteva far durare la discussione su un progetto di legge quanto voleva.

Allora se la governabilità è questo, ed è questo, il tema non è la governabilità, è un'altra cosa. Non stiamo parlando di governabilità, che c'è già tutta. Voler portare il premio di maggioranza al 65% e la differenza tra consiglieri di maggioranza presenti a 15 non è un tema di governabilità, è un'altra questione. È un'altra questione. Sì, ma prima non c'erano i tempi contingentati. Lo ripeto e quindi uno entrava in Aula e non sapeva quando usciva. Allora, qual è l'altro tema? Il tema è meno opposizione, meno opposizione da parte delle minoranze e meno opposizione dentro la maggioranza. Questo è il tema, meno opposizione da parte della minoranza ovviamente ci interessa, tanto che abbiamo detto che non siamo disponibili a premi che vadano oltre il 60%, infatti il premio che sta dentro alla nostra proposta di revisione della legge elettorale, in senso maggioritario, con un doppio turno, con ballottaggio come nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, assicurava a chi vince il 60% dei seggi. Questo è per noi il limite invalicabile sul quale abbiamo chiesto e ci auguriamo, ci sono tutte le premesse, che si raggiunga un'intesa larga nel momento in cui dalle necessità tecnico-giuridiche si passa alla richiesta politica di cambiare le regole del gioco. Quando si cambiano le regole del gioco si tiene conto di tutto, perché c'è la legge elettorale, c'è lo Statuto, c'è il Regolamento e ci sono le Commissioni.

Lo ripeto, su questo punto chiediamo l'intesa più larga. Avremmo potuto, dopo "l'antipasto tecnico-giuridico", dopo il piatto forte politico, dire "fermiamoci lì, basta". Abbiamo messo a contrappeso di una modifica degli equilibri in Consiglio

anche il ruolo delle minoranze nelle Commissioni e, lo ripeto, è giusto che a fronte di questa modifica si tenga conto degli equilibri di potere, si riconosca alla minoranza la Commissione di controllo, però non vi siete fermati lì, perché dopo l'appetito vien mangiando e arriva il dessert. Il dessert è fatto di norme. Come le chiamiamo? Quando si compra un'auto si può chiedere la personalizzazione dell'auto adesso. No? Allora, si chiedono delle norme che poco hanno a che fare con necessità tecnico-giuridiche, nulla con necessità politiche e hanno a che fare con questioni personali.

Vediamo subito la prima. La pluricandidatura del Presidente in tutti i Collegi come consigliere. Io questa la chiamo "la norma del gorilla", e vi spiego perché. Si dice: ma anche oggi un consigliere può candidarsi in tre Collegi. È vero, ma quella lì è stata prevista per i partiti piccoli, quindi deboli, dove uno, siccome non sa dove potrebbe essere eletto, nel senso che è una formazione politica piccola, dice: "Provo qui e di là. Da qualche parte ce la farò, forse". Invece, prevedere che il Presidente, che è la figura forte, che ha già una sua visibilità, è già presente nella scheda di tutti e sette i Collegi, sia poi candidato in una lista in tutti e sette i Collegi, capite che non è a garanzia dei piccoli partiti.

Si tratta di una norma ingannevole, perché questo Presidente, che è candidato a Vicenza, nel Collegio in una lista a Vicenza, dice all'elettore di Vicenza: "Mi sono candidato qui anche come consigliere". L'elettore di Vicenza lo vota, ma sta dicendo la stessa cosa all'elettore di Padova, di Treviso, di Verona, di Venezia, di Belluno e di Rovigo. Qual è, allora, l'elettore che veramente non butterà il suo voto? L'elettore non lo sa. Questa è una norma ingannevole. Mi candido qui, ma tu che mi voti qui non sei sicuro che io sarò eletto qui, perché potrei essere eletto di là. "E dove?" "Dove sceglierò. Vedremo".

C'è un altro effetto, oltre a questa distorsione tra le liste della stessa coalizione e nelle liste della stessa coalizione. Il combinato con la doppia preferenza di genere produrrà l'effetto harem, tipico dei gorilla. Se "il gorilla", che è candidato in tutti e sette i Collegi in una lista, fa il tandem con sette donne di quelle sette liste, cioè con l'harem, traina questo harem femminile nel risultato elettorale. Per questo dico che è distorsiva, tra le liste e nelle liste. Quindi, è doppiamente ingannevole. Non ce n'è bisogno. Questa è la prima.

Poi c'è la seconda. È una norma ad electionem. Cioè, in vista delle prossime elezioni del 10 giugno, bisogna fare una norma per permettere ad alcuni consiglieri regionali non solo di candidarsi, come già previsto, nei Consigli comunali, ma di essere eletti nei Consigli comunali, perché si vota a Treviso, perché si vota a Vicenza.

Perché una norma di così limpida chiarezza che avevamo messo nel 2012 vogliamo toglierla? È una norma che dice: "Distinguiamo i ruoli. Fai il consigliere regionale? Fai il consigliere regionale. Fai il consigliere comunale? Fai il consigliere comunale. Vieni eletto in Consiglio comunale? Scegli se starci o no. Vieni eletto in Consiglio regionale? Scegli se starci o no". Non andiamo a raccontare agli elettori che farà un po' di qua e un po' di là. Il Presidente Zaia dice: "Lo farà fuori dagli orari". Ma noi sappiamo che questo è un mestiere che non si fa timbrando il cartellino. Non si fa timbrando il cartellino. Credo che il nostro Presidente del Consiglio, per esempio, non abbia nessun bisogno di fare il consigliere comunale a Vicenza, , così come credo che il collega Barbisan non abbia alcun bisogno di fare il Consigliere comunale a Treviso, di stare, magari, in maggioranza di qua e in minoranza di là, o viceversa. C'è una canzone di Patty Pravo, che dice: "Oggi qui, domani là"; domani dove sarò? Qui e là. Allora, guardate, io ripeto, non c'è nessun bisogno di mettere queste norme, la pluricandidatura. Vi ricordate il Berlusconi? Candidato dappertutto. È fastidiosa per l'elettore, è ingannevole per l'elettore.

L'incompatibilità è una norma di buon senso e chiarezza per l'elettore. Va a dirgli: "Guarda, io non tengo il piede in due staffe. Faccio il mio dovere qui o là; non qui e là". Ecco, queste sono le due norme che inquinano una revisione elettorale che ci sta tutta nei termini tecnici. È legittimo affrontarla in termini politici, e vi ho detto i nostri motivi; ma non c'è nessun motivo di fare una norma per il cosiddetto "gorilla" che deve candidarsi in tutti e sette i collegi, e magari tirarsi su, con la preferenza di genere, sette in questo harem femminile.

Ricordo che, durante la discussione sul «Rosatellum», era saltata fuori la norma «salva-Verdini», che doveva consentirgli di candidarsi in un collegio all'estero per farsi eleggere in Italia. Scandalo. Poi, Verdini non si è candidato. Allora, non facciamo anche noi queste cose: non ne abbiamo assolutamente bisogno. Siamo sulle norme tecniche-giuridiche, affrontiamo la discussione politica sulla governabilità, che, guardate, non è tema di numeri, è una questione politica, e in quanto tale l'affrontiamo, ma, dopo l'antipasto, il piatto forte, lasciamo perdere questo dessert, che non ha nulla di dolce per gli elettori e i cittadini del Veneto.»;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 16 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 45
Astenuti	n. 1

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 14
Astenuti	n. 2

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 15
Astenuti	n. 2

Art. 5

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	41
Voti favorevoli	n.	35
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	1

Art. 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	31
Voti contrari	n.	13
Astenuti	n.	2

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	43
Astenuti	n.	3

Art. 8 e 9

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	45

Art. 10

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	42
Astenuti	n.	3

Art. 11

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	40
Voti contrari	n.	3
Astenuti	n.	3

Art. 12

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	32
Voti contrari	n.	6

Astenuti n. 7

Art. 13

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 43
Voti favorevoli n. 37
Voti contrari n. 3
Astenuti n. 3

Art. 14

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 42
Astenuti n. 6

Art. 15

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 32
Voti contrari n. 14
Astenuti n. 2

Art. 16

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 29
Voti contrari n. 6
Astenuti n. 9

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.”.

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.”.

2. È abrogato il comma 3 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole “e 3 bis”.

Art. 3 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“m) il direttore generale ed i direttori apicali dell’Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.”.

Art. 4 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;”.

2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“i) sindaco, assessore comunale;”.

3. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;”.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"Art. 9 - Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.

1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.

2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:

"a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento."

b) il comma 5 è soppresso;

c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:

"8. È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo."

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali."

e) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:

"Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate."

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6."

**Art. 8 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;";

b) il comma 8 è così sostituito:

"8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

**Art. 9 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinnea del comma 1 è così sostituito:

"1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;";

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;";

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

"c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;";

d) il comma 7 è così sostituito:

"7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

**Art. 10 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;"

Art. 11 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.";

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste."

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;";

b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole "di cui ai commi 6 ed 8" sono inserite le parole "e 8 bis";

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

"h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già

stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”;

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

“L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.”.

e) dopo il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.”.

Art. 13 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis - Riduzione dei limiti delle spese elettorali.

1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l’importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.

3. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.*

4. *Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.”.*

Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Simone Scarabel

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	10
Art. 2 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	10
Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	10
Art. 4 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	10
Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	11
Art. 6 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	11
Art. 7 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	12
Art. 8 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	12
Art. 9 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	12
Art. 10 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	12
Art. 11 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	13
Art. 12 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	13
Art. 13 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	14
Art. 14 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	14
Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	15
Art. 16 - Norma finanziaria.	15



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Allegato A (articolo 111, comma 2)

Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all’espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all’insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all’eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

ALLEGATO A

Esempio grafico parte esterna della scheda elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO	
----- (data della votazione)	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	
----- denominazione della circoscrizione	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTINATORE -----	Bollo della sezione

Esempio grafico parte interna della scheda elettorale

Prima parte	seconda parte	terza parte	quarta parte
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p style="text-align: right;">contrassegno candidato presidente</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p style="text-align: right;">contrassegno candidato presidente</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p style="text-align: right;">contrassegno candidato presidente</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> <p style="text-align: right;">contrassegno candidato presidente</p>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>contrassegno di lista</p> <p>_____ voto di preferenza</p> <p>_____ voto di preferenza</p> </div>	